

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 13/01/2026

FATTO

1. Con ricorso del 12.9.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- ha stipulato nel 2015 con l'intermediario un mutuo fondiario, che prevedeva un tasso di interesse composto da una parte fissa e una parte variabile parametrata al tasso Euribor 360 6 mesi rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese per la rata esigibile il mese successivo;
- pur in periodi in cui il tasso Euribor era negativo, l'intermediario non ha applicato correttamente gli interessi, tenuto conto del fatto che il contratto non prevedeva la clausola floor.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, per essere volto alla condanna ad un *facere* infungibile;
- nel merito, che le condizioni contrattuali sono state correttamente applicate.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“chiede che l’arbitro decreti l’obbligo...di applicare al contratto fondiario in oggetto il tasso negativo per i periodi in cui lo stesso si è verificato...”.

Parte resistente:

“dichiarare il ricorso come inammissibile...in subordine respingere integralmente il ricorso...”.

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di carattere pregiudiziale proposta dall’intermediario.

Deduce quest’ultimo che controparte vorrebbe ottenere una inammissibile pronuncia di carattere costitutivo, in base al noto orientamento di questo Arbitro (conf. Coll. Bologna, 8167/2023; Coll. Bologna, dec. 2145/2023; Coll. di Coordinamento, dec. 8049/2019) per il quale non possono essere emesse, in sede di giudizio avanti l’ABF, pronunce aventi carattere costitutivo o di condanna ad un *facere* infungibile.

L’eccezione dell’intermediario può essere tuttavia superata, riqualificando la domanda come richiesta di accertamento del diritto all’applicazione del tasso di interesse contrattualmente previsto, come più volte ritenuto ammissibile da questo Collegio (*ex multis*, Coll. Bologna, dec. 9845/2023).

2. Ciò posto, nel merito, l’intermediario ha dimostrato di aver correttamente applicato il metodo di calcolo contrattuale, avendo algebricamente sommato la componente fissa e quella variabile, e utilizzando il risultato per il calcolo dell’interesse.

D’altro canto, lo stesso ricorrente non riporta alcuna evidenza documentale a sostegno della tesi della mancata corretta applicazione del tasso, venendo così meno all’onere della prova ex art. 2697 c.c.

Di conseguenza, il ricorso non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE